

PROTOCOLLO D' INTESA
PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DENOMINATO
"SEZIONI PRIMAVERA"
DESTINATO
AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA
TRA I 24 E I 36 MESI

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione Marche rappresentati rispettivamente dal vice Direttore Generale Annamaria Nardiello e dalla dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Lavoro, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello Graziella Cirilli;

VISTA la Legge Regionale n. 9. del 13 maggio 2003 e s.m. e relativi regolamenti attuativi, avente ad oggetto: "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTI gli Accordi Quadro sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009, il 7 ottobre 2010, con i quali è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, e per il triennio 2010/2013 per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell'infanzia e di asili nido;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015;

SENTITI i rappresentanti dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali della scuola;
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico 2012/2013, le sezioni primavera autorizzate al funzionamento sul territorio regionale sono n. 23 con impiego ed utilizzo di apposito contributo statale;

CONSTATATO CHE il protocollo d'intesa siglato in data 13 gennaio 2011 per l'offerta del servizio educativo sezioni primavera aveva validità per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013, si ritiene necessario provvedere alla stipula di una nuova intesa regionale tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, secondo le indicazioni nazionali;

PRESO ATTO che la Regione Marche con legge finanziaria e successiva legge di approvazione del bilancio di previsione regionale ha stanziato la somma complessiva di € 400.000,00 per il sostegno delle Sezioni Primavera;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie;

CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei pregressi anni scolastici per una maggiore qualificazione dell'offerta;

CONSIDERATA inoltre l'opportunità di avviare sui singoli territori la messa a sistema di ogni altra iniziativa che si connoti come servizio educativo per la fascia due-tre anni, comunque denominato;

il vice Direttore Generale Annamaria Nardiello in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la dirigente della P.F. Istruzione Dott.ssa Graziella Cirilli in rappresentanza della Regione Marche

sottoscrivono

LA PRESENTE INTESA

In attesa di conoscere la quantificazione delle risorse finalizzate al funzionamento delle Sezioni Primavera, le parti definiscono, per l'anno scolastico 2013/2014 e successivi anni, i requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera ubicate sul territorio regionale e rispondenti ai criteri generali definiti dai sopracitati accordi quadro,

Articolo 1

(Natura e finalità del servizio)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli

Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia ed eventualmente dei nidi d'infanzia.

Il servizio, denominato 'sezione primavera', risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età.

L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti.

La Sezione Primavera, nell'ambito del regolamento complessivo di organizzazione e funzionamento del servizio principale in cui è collocata (scuola infanzia, nido) deve essere evidenziata come un'attività autonoma per la quale vanno identificati: i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento del servizio, nonché rette ed orari, gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori, le procedure per assicurare la tutela degli utenti, le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

Articolo 2

(Risorse pubbliche)

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale dell'offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo e le linee di intervento per l'anno 2013 e per gli anni di valenza della presente intesa.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, è composto come segue:

- a) contributo statale, variabile annualmente in base delle risorse disponibili, assegnato dal Ministero dell' Istruzione, della Università e della Ricerca, dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;
- b) contributo regionale assegnato dalla Regione, in base alle risorse finanziarie disponibili, utilizzabili per potenziare ed integrare il contributo statale delle sezioni primavera;
- c) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito.

I fondi statali e regionali saranno utilizzati per le seguenti azioni:

1. finanziamento prioritario alle Sezioni Primavera già funzionanti e finanziate con fondi ministeriali fino all'anno scolastico 2012/2013, previo monitoraggio e previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 3;
2. l'eventuale rimanente somma del finanziamento regionale e statale di cui al punto 1, sarà concessa alle altre sezioni già esistenti e/o di nuova costituzione, previa verifica dei requisiti di cui al successivo art. 3.

Le sezioni primavera facenti capo a reti/Unioni di Comuni hanno priorità all'accesso al finanziamento a condizione che nella rete dei comuni sia presente almeno un comune con numero di abitanti inferiore a 5.000.

Il contributo da erogare per ogni sezione primavera autorizzata, è commisurato al numero dei bambini effettivamente frequentanti e alla durata del servizio giornaliero, secondo le seguenti fasce definite dal Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale:

| N. BAMBINI | CONTRIBUTO per orario funzionamento inferiore o uguale a a 6 ore | <u>CONTRIBUTO</u> | | CONTRIBUTO per orario funzionamento superiore a 6 ore con presenza bambini disabili |
|----------------------|--|---|--|--|
| | | per orario funzionamento inferiore o uguale a 6 ore con presenza di bambini disabili | CONTRIBUTO per orario funzionamento superiore a 6 ore | |
| da 15 a 20 bambini | € 13.000,00 | € 14.300,00 | € 15.000,00 | € 16.500,00 |
| da 10 a 14 bambini | € 9.000,00 | € 9.900,00 | € 11.000,00 | € 12.100,00 |
| da 5 a 9 bambini (*) | € 4.000,00 | € 4.400,00 | € 6.000,00 | € 6.600,00 |

(*) Deroga applicabile per i territori montani e per Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti purché la Sezione Primavera sia proposta da Unioni o reti di Comuni e strutturata a servizio degli stessi.

Le parti concordano che, in via sperimentale a partire dall'anno scolastico 2013/2014 verrà accordata una maggiorazione pari al 10% della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che, accogliendo un bambino disabile o svantaggiato,

garantiscono un rapporto massimo inferiore ad un insegnante /educatore ogni 10 bambini.

Le parti concordano altresì che l'accertamento della disabilità sia quello certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socio culturale sia quello documentato dai competenti uffici comunali che abbiano preso in carico il minore o la sua famiglia.

Articolo 3

(Requisiti della Sezione Primavera)

In attuazione di quanto previsto dagli Accordi quadro, i requisiti per l'attivazione del servizio educativo delle Sezioni Primavera, sono i seguenti:

- a) essere attivata esclusivamente presso le seguenti strutture che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L. R. 9 del 13/05/2003 e s. m, dal regolamento regionale attuativo n.13 del 22/12/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 1 del 28/07/2008:
 - scuola dell'infanzia statale o paritaria;
 - nido d'infanzia pubblico;
 - nido d'infanzia gestito da soggetto privato, convenzionato con il Comune sede del servizio;
- b) essere in possesso del parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini come ambiente educativo;
- c) accogliere i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età

tra il 1° settembre e il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;

d) deve essere dotata di un progetto educativo che risponda ai seguenti criteri generali:

1. presenza di locali esclusivamente adibito alle attività della Sezione Primavera e idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc;
2. gli spazi interni ed esterni devono essere organizzati con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento. Tali spazi devono tenere conto dei bisogni dei bambini in condizioni di disabilità;
3. assicurare l'apertura per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno con la possibilità di prosecuzione anche nel mese di luglio;
4. essere organizzato con un orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere con una possibilità di deroga all'orario fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. In sede di ammissione istanza si valuterà, caso per caso, sulla base delle motivazioni addotte, la concessione della deroga;
5. una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età che può variare tra i 10 e i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo

adottato, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno. Il numero minimo di bambini è derogabile esclusivamente per i territori montani e Comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti, purchè la Sezione Primavera sia proposta da reti/Unioni di Comuni e strutturata a servizio degli stessi;

6. non deve mai essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente, così come stabilito all'art. 11 della L. R. n. 9 del 13/5/2003 e s.m.;
7. specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
8. garantire qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge.

Il progetto educativo consono ai bambini accolti, deve essere distinto da quello della struttura in cui la sezione primavera è aggregata.

Nel progetto educativo devono essere indicati in modo esplicito gli obiettivi delle attività educative proposte, le metodologie didattiche e la modalità con cui viene garantita la continuità didattica ed organizzativa in raccordo con le attività della Scuola dell'Infanzia delle istituzioni dell'infanzia.

(E' utile indicare anche le caratteristiche funzionali e pedagogiche degli spazi, degli arredi e delle maxistrutture gioco, nonché anche una possibile esemplificazione delle attività di una giornata tipo del bambino);

- e) deve essere dotata di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un adulto responsabile appositamente delegato. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti della sezione;
- f) essere dotata di personale educativo o docente professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, e di personale ausiliario.

I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio come stabilito dalla L.R. n.9 del 13/05/2003 e Regolamento attuativo n. 13 del 22/12/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Fermo restando i requisiti di ammissibilità di cui alla predetta L.R. n. 9/2003 e relativi regolamenti attuativi, costituisce priorità, l'esperienza professionale nella fascia 0-6 anni.

Considerata la diversa natura degli soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.

La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

Per il personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera vengono predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di aggiornamento.

- g) l'ammontare della contribuzione a carico delle famiglie dovrà essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali, così come previsto dall'accordo del 14/06/2007.

La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune, all'Ufficio scolastico regionale e alla Regione.

Il possesso dei criteri di cui al precedente comma è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Articolo 4

(Gestione del servizio)

I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie, (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare

all'attivazione di servizi per le Sezioni Primavera, secondo i seguenti criteri:

- i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei requisiti generali di cui all'articolo 3 della presente intesa, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia e nidi d'infanzia) a cui sono aggregate;
- possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti previsti dal presente protocollo;
- le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate da un apposito gruppo ristretto individuato all'interno dei componenti del Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale di cui al successivo art. 6;
- i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

In sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. Il Comune procede alla conferma delle sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali. L'eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell'accordo 14.6.2007.

Articolo 5

(Modalità attuative)

Alla definizione dei criteri di assegnazione per la concessione dei contributi si provvede con successivi atti regionali.

La Regione Marche provvede alla erogazione del contributo pubblico in favore dei Comuni per le rispettive sezioni primavera, nei limiti degli stanziamenti assegnati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, sulla base della medesima graduatoria, provvede alla erogazione del contributo pubblico nei confronti delle Sezioni Primavera.

Articolo 6

(Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale)

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale con sede nella Regione Marche, ha finalità di indirizzo, verifica, e predisposizione di iniziative a supporto dell'esperienza.

Il Tavolo Tecnico riconosce altresì come sezioni primavera, previa verifica dei criteri e requisiti, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia.

Articolo 7

(Ruoli e competenze)

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è ente competente ad effettuare visite ispettive nelle Sezioni Primavera per la verifica dei requisiti di ammissione e per controllare il loro funzionamento.

La Regione Marche può effettuare controlli in loco e controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate dai beneficiari.

Articolo 8

(Validità)

Il presente protocollo d'intesa ha validità per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed è tacitamente confermato per un ulteriore uguale periodo, previo

accertamento delle risorse stanziare nei bilanci regionali e statali.

Le parti si impegnano ad aggiornare la presente intesa in conformità alle disposizioni nazionali in materia.

L'intesa può essere modificata su richiesta presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro l'anno di riferimento.

Per la Regione

La Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione

Lavoro, Diritto allo Studio, Controlli di Primo

Livello

Graziella Cirilli

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Vice Direttore Generale

Annamaria Nardiello

Ancona ,